



DELIBERAZIONE N° 477

SEDUTA DEL 26 MAG. 2017

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
DIPARTIMENTO

OGGETTO REG. UE n. 1308/2013 , DM MiPAAF n. DM n. 1411 del 3/3/2017 - DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2017/2018.

Relatore **ASSESSORE DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

La Giunta, riunitasi il giorno 26 MAG. 2017 alle ore 12,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente		X
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

VISTE la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTA la D.G.R. 5 ottobre 2005 n 2017 e sue successive modificazioni con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istituzionale della Giunta;

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10/06/2014 concernente il conferimento degli incarichi di dirigenziali degli uffici dell'Area Istituzionale della Giunta;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n.694/2014";

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 "Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei dipartimenti delle aree istituzionali "presidenza della giunta e giunta regionale. Affidamento incarichi dirigenziali";

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 "D.G.R n. 689/2015 E DGR N. 691/2015. RETTIFICA";

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTO il Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 /12/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli;

VISTI il Reg UE n. 1149/2016 delegato e il Reg. UE n. 1150/2016 di esecuzione della Commissione recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 relativo

all'Organizzazione Comune di Mercato vitivinicolo in ordine ai Programmi di Sostegno Nazionali, in particolare la sezione 2 "Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti";

VISTO il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2014/2018, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inviato alla Commissione UE in data 1 marzo 2013, che contiene, tra l'altro, le misure relative alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti;

VISTO il DM MiPAAF n. 1411 del 03/03/2017 che disciplina le disposizioni di attuazione del Reg UE n. 1308/2013 e dei Reg UE n. 1149/2016 delegato e il Reg. UE n. 1150/2016 di esecuzione per quanto riguarda l'applicazione della Misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti;;

VISTO la Circolare AGEA prot. n. ORPUM.38458 del 04/05/2017 relativa alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la riconversione e la ristrutturazione vigneti per la campagna 2017/2018;

CONSIDERATO necessario adottare le "DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2017/2018" di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO necessario consentire ai produttori della Regione Basilicata di avvalersi dei contributi comunitari previsti dalla Misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2017/2018, per l'adeguamento della produzione vitivinicola alle esigenze del mercato e l'utilizzo di tecniche produttive più razionali e adatte alla meccanizzazione, anche parziale, delle operazioni colturali;

CONSIDERATO necessario consentire ai produttori interessati ed aventi titolo di presentare le domande di adesione alla Misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2017/2018 a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, secondo tempi e modalità stabilite dal DM MiPAAF n. 1411 del 03/03/2017 e dalla Circolare AGEA prot. n. ORPUM.38458 del 04/05/2017 a seguito dell'apertura dell'apposito applicativo sul portale SIAN per la gestione informatizzata delle domande di aiuto;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei termini di legge

DELIBERA

- di approvare le "DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2017/2018", di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di stabilire che tutti gli adempimenti di competenza regionale saranno curati dall'Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione Basilicata;

- di disporre, ai sensi della LR 37/98, la pubblicazione integrale della presente Delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet regionale.

La presente Delibera non comporta impegno di spesa ed esplica immediatamente i suoi effetti.

Il presente provvedimento, unitamente all'Allegato A, è trasmesso al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'AGEA.

IL RESPONSABILE P.O.



(dott. Filippo Corbo)

IL DIRIGENTE



(dott. Rocco Vittorio Restaino)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Scegliere un elemento. ALTRO
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**Regolamento UE n. 1308/2013
DM n. 1411 del 3/3/2017**

**DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA
CAMPAGNA 2017/2018.**

1. MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

1.1 PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative regionali disciplinano le modalità applicative delle norme relative alla Misura di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti (RRV), definita dall'art. 46 del Reg. UE n. 1308/2013 del Consiglio, le cui disposizioni nazionali sono stabilite dal Decreto MiPAAF n. 1411 del 3/3/2017.

La Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti è inserita nel Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo (PNS Vino), relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013.

1.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente testo si intende per:

MI.P.A.A.F.: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Autorità competenti: Il Ministero, le Regioni e le Province autonome ed il Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all'art. 48 del D.Lgs n. 214/2005;

AGEA Coordinamento: svolge le funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori;

AGEA Organismo Pagatore: svolge le funzioni di gestione e pagamento degli aiuti comunitari;

PNS: Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli art. 39 e successivi del Reg. UE n. 1308/2013;

Dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del Reg. CE n. 436/2009 e delle disposizioni nazionali applicative;

Regolamento: il Reg. UE n. 1308/2013;

Regolamento delegato: il Reg. UE n. 1149/2016;

Regolamento di esecuzione: il Reg. UE n. 1150/2016;

SIAN: sistema Informativo agricolo nazionale;

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del Reg. UE n. 1308/2013 e dal Reg. n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di sistema di identificazione geografica (GIS);

CUUA: Codice unico identificativo delle aziende agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio delle sue attività;

Produttore: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari;

Reimpianti per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

Infestazione: processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE e successive modifiche riportate dall'allegato II del DM n. 1411 del 3/3/2017;

Azione: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come indicato nell'allegato II del DM n. 1411 del 3/3/2017 (es. estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle, etc);

Attività: riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – cfr Reg. n. 1308/2013, art. 46 comma 3, lett. a), b), c), e d);

Operazione: azione o insieme di azioni comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno (cfr art. 1, comma 3 del regolamento delegato).

1.3 FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA MISURA

Il regime di sostegno comunitario alla RRV ha come finalità generale l'aumento della competitività dei produttori regionali di vino.

Gli interventi previsti dalla Misura di RRV mirano a favorire:

- l'adeguamento della produzione alle esigenze del mercato;
- la riduzione dei costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti vecchi e non più rispondenti alle esigenze di mercato con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore;
- la riconversione varietale dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale, nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sesti d'impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire la meccanizzazione delle principali operazioni colturali.

1.4 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Le presenti disposizioni sono valide per la campagna 2017/2018.

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino con caratteristiche idonee alla produzione di vini a IG e DO su tutto il territorio della Regione Basilicata.

La disponibilità finanziaria regionale per la campagne vitivinicola di attuazione della Misura è stabilita dal DM n. 1715 del 20/03/2017 “ Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018”.

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Basilicata elencate nell'Allegato A della Determina Dirigenziale n. 14AF.2016/D.00765 del 29/8/2016 “DGR n. 3196/2004 - Aggiornamento della classificazione regionale delle varietà di vite per la produzione di vino nella Regione Basilicata.”

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite.

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, da calcolarsi sull'insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, è stabilita in 0,50 ettari.

In deroga a tale limite, solo per le aziende che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro, la superficie minima è di 0.30 ettari.

Il regime di sostegno comunitario alla RRV non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale ai sensi dell'art. 46 par. 3 del regolamento, per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale; parimenti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento delegato, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto la normale gestione del vigneto;
- b) alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi, collaudati nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda;
- c) alle aziende e alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali, per gli stessi interventi, per i quali, a seguito di collaudo negativo, parzialmente positivo o di rinuncia all'aiuto, le polizze fidejussorie a garanzia dell'anticipo ricevuto non risultino ancora svincolate;
- d) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.350 ceppi/ettaro;
- e) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti allevati a tendone;
- f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza Indicazione Geografica o Denominazione di Origine;
- g) alle Autorizzazioni per nuovi impianti concesse ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE n. 1308/2013.

1.5 BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari del sostegno tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, conduttori di aziende ubicate nel territorio della Regione Basilicata e iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio.

Alla data di presentazione della domanda tali soggetti devono essere conduttori di aziende agricole in regola con le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo oppure detenere autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del regolamento.

I conduttori che non siano proprietari delle superfici oggetto di intervento allegano alla domanda la dichiarazione di assenso dei proprietari/comproprietari delle superfici oggetto di domanda di pagamento dell'aiuto.

I richiedenti ammessi ai benefici previsti dal regime di sostegno alla RRV sono responsabili della programmazione e della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

Gli aiuti vengono erogati da AGEA, in qualità di Organismo Pagatore della Regione Basilicata, direttamente al singolo beneficiario.

1.6 ATTIVITA' AMMESSE

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

A- Riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggiore pregio enologico o commerciale.

L'intervento si attua tramite le seguenti azioni.

A 1 Estirpazione e reimpianto di vigneti nell'ambito della stessa azienda

A 2 Reimpianto con Autorizzazione

A 3 Reimpianto anticipato.

B Ristrutturazione: che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto

L'intervento si attua tramite le seguenti azioni.

B 1 Estirpazione e reimpianto di vigneti nell'ambito della stessa azienda

B 2 Reimpianto con Autorizzazione

B 3 Reimpianto anticipato.

C Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso razioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, delle strutture di sostegno, esclusa l'ordinaria manutenzione.

L'intervento si attua tramite la seguente azione.

C 1 Modifica delle strutture di sostegno del vigneto impiegando tipologie di materiali che garantiscono una maggiore durata e una più razionale meccanizzazione.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Inoltre, a seguito di un intervento di ristrutturazione o di riconversione, i vigneti devono risultare razionali e, se possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale, compatibilmente con le caratteristiche ambientali della zona di produzione.

1.7 DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla RRV può essere erogato solo nelle seguenti forme:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione

La compensazione di cui alla lettera a) può ammontare fino al 100 % della perdita di reddito calcolata sulla base di criteri definiti dal DD n. 2862 del 8 marzo 2010 e, comunque, non può superare l'importo massimo di 3.000,00 €/ha.

Pertanto, sulla base di tali criteri, tenuto conto dei dati forniti da ISMEA relativi ai ricavi medi per ettaro di vigneto tale importo è fissato in € 2.400,00.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora l'intervento si attui attraverso l'utilizzo di diritti di reimpianto (Attività A2 e B2) o il reimpianto anticipato (Attività A3 e B3).

L'indennizzo per le perdite di reddito non è, altresì, riconosciuto per gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti (Attività C1).

Per la campagna 2017/2018 il contributo alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato in misura pari al 75% dei costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del prezzario regionale approvato con DGR n. 1446/2015 e pubblicato sul BUR n. 50 del 1/12/2015, fino al raggiungimento di un importo contributivo massimo di 16.000,00 €/ha oltre i mancati redditi. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 5% dell'importo di spesa.

Le tipologie di spese, di materiali e di operazioni consentite sono riportate nelle tabelle 1, 2, 3 dell'Allegato III/A distinte per le diverse Attività.

In tali tabelle sono riportate, a titolo di esempio e come semplice riferimento, le azioni, i lavori e i materiali occorrenti, con relativi prezzi ammissibili, per realizzare un ipotetico vigneto delle dimensioni di 1 ha con una densità di 3.350 barbatelle.

E' possibile utilizzare quantitativi maggiori dei materiali, rispetto a quelli indicati nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, (es. barbatelle in numero maggiore di quelle previste dai disciplinari di produzione, maggior numero di pali, maggiori quantitativi di concime ecc.), purché le quantità siano tecnicamente valide, congrue e compatibili

con il progetto presentato ed opportunamente riportate nella relazione tecnica e, ai fini della rendicontazione, nel computo metrico e nelle fatture di acquisto

Inoltre, è possibile utilizzare, se tecnicamente validi e se non esplicitamente vietati, anche beni/materiali diversi da quelli riportati in dette tabelle di riferimento (esempio pali ecocompatibili). In tal caso, se il bene/materiale è riportato nel prezzario regionale viene riconosciuto il corrispondente importo sempreché sia indicato in fattura. Se il bene/materiale non è riportato nel prezzario, viene sempre riconosciuto il prezzo inferiore tra quello indicato in fattura, e quello del bene surrogabile indicato nel prezzario.

L'impianto deve essere realizzato a regola d'arte secondo le caratteristiche attinenti la forma di allevamento.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità dell'art. 44 del Reg. UE n. 1150/2016, secondo la tempistica definita con Circolare AGEA, e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa.

L'aiuto è concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, per un importo che non può eccedere l'80% dell'aiuto ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata garanzia fidejussoria pari al 110% dell'importo richiesto.

1.8 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver eventualmente provveduto al suo aggiornamento.

La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

Pertanto, anche l'erogazione, da parte di AGEA in qualità di Organismo pagatore, del sostegno comunitario alla RRV è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del Fascicolo aziendale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'avvenuta costituzione e l'eventuale aggiornamento del Fascicolo aziendale nonché la corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate agli interventi di RRV indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo Fascicolo aziendale che nello schedario viticolo in ambito SIAN, rappresentano condizioni indispensabili ai fini dell'istruttoria della domanda presentata.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono:

- essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli, le superfici vitate regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono ammissibili al regime di sostegno

comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dall'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008;

- non avere beneficiato per le stesse superfici vitate di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi 5 anni;
- risultare in regola ed essere registrate nello schedario viticolo regionale.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario è necessario che il singolo richiedente :

- sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995;
- si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) possieda una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita;
 - b) abbia presentato la Dichiarazione di Vendemmia, di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 nonché del DLgs n. 61/2010 e del DM di attuazione del 16/12/2010.

1.9 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 4 del DM del MIPAAF n. 1411 del 3/3/2017 le modalità applicative della misura, ivi comprese quelle relative alla presentazione delle domande, le procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalità sono definite con circolare emanata da AGEA Coordinamento e d'intesa con le Regioni e le Province Autonome.

In conformità all'art. 13 del regolamento delegato, la domanda contiene almeno il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUUA, nonché i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Le domande vanno presentate esclusivamente in forma singola, tramite le procedure telematiche, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA Organismo Pagatore sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione Basilicata, il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione del servizio;
- c) mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato), come specificato al punto 8.3 della Circolare AGEA prot. n. UMU.2015.1884 del 25/11/2015 – Istruzioni operative n. 51.

Per l'annualità in corso la data di scadenza di presentazione delle domande è fissata in conformità a quanto stabilito dall'art.4 comma 1 del DM MIPAAF n. 1411 del 3/3/2017 ed eventuali proroghe che dovessero essere concesse.

La stampa del modello di domanda, già acquisita a sistema, va trasmessa all'amministrazione regionale, via pec, entro 7 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, unitamente alla seguente documentazione, che costituisce requisito essenziale per la valutazione dell'ammissibilità della stessa:

1. Relazione a firma di un tecnico abilitato contenente descrizione dettagliata delle attività proposte, la tempistica per la loro realizzazione, le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione, con l'indicazione delle particelle su cui viene realizzato l'intervento, le forme di allevamento, i sesti d'impianto, le varietà, i materiali utilizzati per il nuovo vigneto ed ogni altra utile indicazione.
2. Planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle su cui si realizzano gli interventi;
3. Eventuale Autorizzazione all'impianto in corso di validità, anche in copia;
4. Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
5. Dichiarazione di assenso alla presentazione della domanda rilasciata dal proprietario/i del terreno oggetto di intervento; nel caso in cui la proprietà appartenga ad una società, la dichiarazione di assenso verrà rilasciata dal rappresentante legale;
6. Dichiarazione di iscrizione all'Elenco degli Operatori Biologici Italiani, art.92 ter del Reg. CE n. 889/08, (ai soli fini della valutazione del punteggio);
7. Dichiarazione di iscrizione definitiva nell'elenco IAP o nell'elenco Coltivatori Diretti dell'INPS (ai soli fini della valutazione del punteggio);
8. Attestato di adesione ad OP del settore vitivinicolo (ai soli fini della valutazione del punteggio);
9. Copia documento di riconoscimento.

1.10 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali, verifica ed accerta che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni regionali.

Questa fase si conclude con la redazione di una lista di controllo per tutte le domande presentate.

L'approvazione o la non approvazione della domanda, a seguito dell'istruttoria svolta, è oggetto di formale comunicazione all'interessato.

Ad ogni richiedente viene inviata formale comunicazione relativa alla ammissibilità al contributo e alla finanziabilità degli interventi proposti.

1.11 ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Ai sensi dell'art. 8 del DM n. 15938 del 20/12/2013 sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande e comunque non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

1.12 VARIANTI

Sono consentite, successivamente alla presentazione della domanda, variazioni rispetto al progetto originario (es. particelle su cui vengono realizzati i nuovi impianti, varietà, tipologia di materiali, etc.) che non costituiscano variazione del punteggio e/o variazioni delle tipologie di intervento e che non comportino aumenti della spesa ammessa a contributo.

Tali varianti devono essere preventivamente richieste dal beneficiario, tramite l'applicativo informatico reso disponibile da AGEA, prima dell'eventuale presentazione della comunicazione di fine lavori ed autorizzate dalla Regione.

1.13 CRITERI DI PRIORITÀ

Le domande ammissibili al finanziamento saranno selezionate sulla base di una graduatoria regionale che tiene conto dei seguenti criteri di priorità e dei relativi punteggi.

I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Descrizione Priorità	Punteggio
Azienda condotta da IAP o Coltivatore Diretto	15
Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore di 40 anni alla data di presentazione della domanda	10
Aziende prevalentemente vitivinicola (Rapporto Superficie vitata/SAU > 50%)	8
Azienda condotta secondo i criteri di cui ai Reg. 834/2007 e 898/2008 (iscrizione Elenco degli Operatori Biologici Italiani)	5
Azienda aderente ad OP del settore vitivinicolo	3

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione, abbiano l'età anagrafica inferiore; nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.

La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche assegnate alla regione, non può essere finanziata per la totalità dell'importo ammesso al sostegno.

Le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non possono essere inserite nella eventuale graduatoria dell'esercizio finanziario successivo.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse a liquidazione ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche, è reso possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, per la medesima campagna vitivinicola, a seguito di rimodulazioni delle risorse disponibili tra le diverse Misure del PNS.

1.14 ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

Successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissibilità al contributo e finanziabilità degli interventi proposti da parte dell'Ufficio regionale competente, e comunque entro il termine che sarà fissato da AGEA con Circolare, il beneficiario dovrà trasmettere allo stesso ufficio regionale la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 455/2000, attestante l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- 2) Polizza fidejussoria a favore dell'OP AGEA, a garanzia dell'erogazione anticipata dell'aiuto, pari al 110% dell'importo dell'anticipo.

La polizza deve essere conforme alle procedure stabilite da AGEA Organismo Pagatore per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo Rurale e della RRV, tramite portale SIAN, in Procedure Garanzie Informatizzate (PGI).

Qualora la documentazione di cui sopra non venisse prodotta dai soggetti interessati con le modalità ed entro i termini prescritti, l'Ente istruttore non darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte di AGEA.

Per le Attività che prevedono l'azione di estirpazione del vigneto, successivamente alla comunicazione di ammissibilità al contributo e finanziabilità degli interventi, il produttore deve comunicare l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di intervento al fine di ottenere l'autorizzazione al reimpianto e il riconoscimento dei mancati redditi.

L'estirpazione dei vigneti deve avvenire obbligatoriamente entro il 30 giugno della campagna successiva a quella di presentazione della domanda (es: domanda presentata il 10 giugno 2017: termine massimo di estirpazione dei vigneti: 30 giugno 2018). In caso contrario non saranno riconosciuti i mancati redditi nella loro totalità.

In caso di reimpianto anticipato, successivamente comunicazione di ammissibilità della domanda il produttore deve presentare, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, la richiesta di reimpianto anticipato secondo le modalità stabilite dalla DGR 101/2017.

1.15 VINCOLI

Le superfici impiantate con i contributi alla RRV previsti dalle presenti disposizioni regionali non possono variare la destinazione d'uso e quindi non possono essere estirpate per un periodo di 5 anni a far data dall'accertamento finale dei lavori (collaudo), pena la revoca del finanziamento e il recupero del contributo già erogato e l'applicazione delle eventuali sanzioni.

1.16 EROGAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

Nell'ambito delle campagne vitivinicole di attuazione della misura il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti viene erogato direttamente da AGEA Organismo Pagatore solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata.

In applicazione dell'art. 49 del regolamento delegato e dell'art. 10 del decreto l'erogazione del sostegno è effettuata in modo anticipato rispetto alla realizzazione degli interventi, nella misura dell'80 % del sostegno medesimo. Il restante 20% sarà erogato solo dopo la verifica finale delle operazioni, conseguente alla presentazione della comunicazione di fine lavori e della domanda di pagamento.

1.17 RECUPERI E PENALITA'

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore. Nel caso in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato richiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata e, nel caso di anticipo, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non realizzata.

In base a quanto disposto dall'art. 54 par. 4 del regolamento delegato se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20%, ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun aiuto per l'intera operazione.

In quest'ultimo caso si procede all'incameramento della fidejussione e il beneficiario non accede alla misura del sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini di presentazione della domanda di pagamento. La stessa penalità si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento entro i termini stabiliti.

1.18 TERMINE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Il beneficiario è tenuto a presentare domanda di pagamento secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale e, comunque, entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità delle domande di aiuto, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, di cui al comma 2 dell'art. 2 del Reg. UE n. 1306/2013 o di situazioni riconducibili all'art. 26, comma 5 lettera a) e b) del regolamento di esecuzione.

1.19 DEMARCAZIONE CON PSR

Sono attualmente esclusi dal finanziamento del PSR i reimpianti di vigneti, per cui resta assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e OCM. Inoltre, le presenti disposizioni regionali sono conformi alla

nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 settembre 2009 n. 6619 sulla demarcazione tra PSR e OCM vino.

1.20 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

1.21 CONTROLLI

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Basilicata, AGEA Coordinamento, AGEA Organismo pagatore nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

L'azienda, contestualmente alla comunicazione di termine lavori e alla richiesta di pagamento, è tenuta ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate.

Alla comunicazione di fine lavori e richiesta di collaudo va allegata la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica dettagliata delle opere realizzate, con descrizione dei materiali utilizzati e delle modalità di esecuzione a firma del direttore dei lavori riportante la contabilità dei lavori eseguiti,;
2. Planimetria delle particelle ristrutturate/riconvertite;
3. Documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute;
4. Prospetto delle operazioni eseguite in proprio corredato da dichiarazione di responsabilità a firma del beneficiario in merito alle operazioni medesime ed alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati.

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in proprio sono utilizzate ai fini della eleggibilità della spesa per la verifica che il contributo comunitario non ecceda il 75% delle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Ai fini del riconoscimento della spesa per le voci di costo, il lavoro in economia può essere riconosciuto nella misura fissata dall'art. 45 del Reg. UE n. 1149/2016 della Commissione e a seguito delle modifiche del PNS. Nel caso specifico l'importo di tali lavori non può eccedere il 25% dell'importo progettuale complessivo fatturato (es. per un importo di spesa progettuale pari a € 10.000,00 e un contributo di € 7.500,00, le spese rendicontate con fattura dovranno essere pari a € 8.000,00 e quelle relative ai lavori in economia pari al massimo a € 2.000,00).

Per documentazione fiscale si intende fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito.

Regione BASILICATA**1. SPECIFICHE TECNICHE:****1.1 Area di intervento:**

- intero territorio regionale
- altro

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP :

- DOP – IGP previste: SÌ NO
- DOP – IGP escluse: NESSUNA

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:

- imprenditori agricoli singoli
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute
- cooperative agricole
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola
- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP
- a cui è riconosciuta una preferenza: NESSUNA

1.4 Varietà:

- previste : Tutte le varietà Idonee alla coltivazione nella regione Basilicata incluse nell'Allegato A della D.D. n. 765 del 29/08/2016:

Codice	Varietà
002	AGLIANICO N.
003	AGLIANICONE N.
009	ALEATICO N.
016	ASPRINIO BIANCO B.
019	BARBERA N.
032	BOMBINO BIANCO B.
033	BOMBINO NERO N.
042	CABERNET FRANC N.
043	CABERNET SAUVIGNON N.
062	CILIEGIOLO N.
069	CORTESE B.
079	FALANGHINA B.
081	FIANO B.
088	FREISA N.
092	GARGANEGA B.
098	GRECO BIANCO B.
130	MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B.
139	MALVASIA NERA DI BASILICATA N.
146	MERLOT N.
150	MONTEPULCIANO N.

153	MOSCATO BIANCO B.
158	MULLER THURGAU B.
160	NEBBIOLO N.
193	PINOT BIANCO B.
194	PINOT GRIGIO G.
195	PINOT NERO N.
199	PRIMITIVO N.
205	REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
218	SANGIOVESE N.
221	SAUVIGNON B.
231	SYRAH N.
232	TEROLDEGO N.
238	TRAMINER AROMATICO Rs.
244	TREBBIANO TOSCANO B.
252	VERDECA B.
266	AGLIANICO DEL VULTURE N.
298	CHARDONNAY B.
299	MANZONI BIANCO B.
467	GUARNACCINO N

- a cui è riconosciuta una preferenza: **NESSUNA**

1.5 Forme di allevamento:

- previste **SPALLIERA (Guyot, Cordone Speronato, sistemi di potatura simili)**

- a cui è riconosciuta una preferenza: **NESSUNA**

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro :

forma di allevamento **SPALLIERA** ceppi/ha **3.350**

1.7 Superficie minima:

- domanda singola **0.50 ha**

- soglia per aziende con Sau vitata minore o uguale a 1 ha: **0.30 ha**

1.8 Azioni previste:

a) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto **[X]**

- reimpianto con diritto **[X]**

- reimpianto anticipato **[X]**

- sovrainnesto **[]**

b) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto **[X]**

- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

c) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto
- reimpianto con diritto
- reimpianto anticipato
- sovrainnesto

d) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza)
- livellamento del suolo
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)
- allestimento e miglioramento dell'impianto idrico di soccorso a servizio del vigneto

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: AZIONE NON PREVISTA

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione

Entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità delle domande di aiuto.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione

- sulle spese sostenute
- % massima 75 %

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- sulle spese sostenute
- Importo massimo: €/ha 15.074,00

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito:

La determinazione delle perdita di reddito media è quantificata in base a:

1) Prezzi medi (DO-IG-Vino generico) di riferimento delle uve fornito da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili per la regione Basilicata ai sensi della Legge n. 388 del 2000.

Prezzo medio/quintale: € 40,89.

2) Resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta fornite ad AGEA nel quinquennio precedente.

Resa media quintale/ha:87,8

3) Costi medi ricavati dalla Banca Dati Rica per la Regione Basilicata (incidenza dei Costi specifici sulla Produzione Lorda Totale per ettaro pari al 16%).

Coerentemente con l'importo stabilito nel periodo di programmazione precedente l'importo della perdita di reddito complessiva viene stabilito in €/ha 2.400,00.

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro:

Tabella riepilogativa ad ettaro dei costi delle opere, delle perdite di reddito e del contributo totale massimo

Codice Attività	Costo delle opere (comprehensive delle spese tecniche)		Totale costi (a + b)	Contributo ai costi (c x 75%)	Perdite di reddito	Totale sostegno (d + e)
	Estirpazione vigneto	Realizzazione lavori				
	a	b ⁷				
	c	d	e	f		
A1	2.625,00	17.474,00	20.099,00	15.074,00	2.400,00	17.474,00
A2	0,00	17.474,00	17.474,00	13.105,50	0,00	13.105,50
A3	0,00	17.474,00	17.474,00	13.105,50	0,00	13.105,50
B1	2.625,00	17.474,00	20.099,00	15.074,00	2.400,00	17.474,00
B2	0,00	17.474,00	17.474,00	13.105,50	0,00	13.105,50
B3	0,00	17.474,00	17.474,00	13.105,50	0,00	13.105,50
C1	0,00	8.106,00	8.106,00	6.079,50	0,00	6.079,50

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto:

- anticipato

- a collaudo

Elenco delle operazioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. OPERAZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO (B):

- **Operazioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**
 - estirpazione dell'impianto viticolo [X]
 - rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
 - raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]
- **operazioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - analisi del suolo []
 - rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) []
 - lavorazione profonda (rippatura, scasso) [X]
 - aratura [X]
 - erpicatura [X]
 - fresatura [X]
 - trattamenti antiparassitari e diserbo []
 - concimazione organica e minerale [X]
- **operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**
 - squadra dell'impianto [X]
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]
 - innesto / reinnesto []
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) [X]
 - cure colturali (spese di allevamento,eliminazione infestanti,etc.) []

2. OPERAZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA "MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO" CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

- **operazioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:**
 - modifica del profilo del terreno []
 - livellamento del suolo []
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine []

- **operazioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:**
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto []
- **operazioni collegate alle tecniche di impianto nell' impianto viticolo ristrutturato:**
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- **operazioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

3. OPERAZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori

Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l'OCM e lo Sviluppo rurale sulla base delle operazioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazione di interventi.

Analisi dei Costi - Tab. 1 Estirpazione –Reimpianto (Attività A1-B1)

Nella tabella seguente viene riportata un'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, riferiti ad un impianto tipo con una densità di 3.350 piante per ettaro e forma di allevamento a spalliera.

I prezzi riportati sono quelli previsti dal Prezziario Regionale approvato con DGR n. 1446/2015 e pubblicato sul BUR n. 50 del 1/12/2015 e si riferiscono ad un costo massimo.

Descrizione		Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo x ettaro
1	Estirpo vigneto: deceppamento eseguito con mezzi meccanici compreso lo smaltimento.	n.	2.500	€ 1,00	€ 2.500,00
2	Scasso eseguito con mezzi meccanici alla profondità di 1 m. compreso ripasso e amminutamento (in alternativa scarificazione con ripper a 70-80 cm e aratura, come da prezziario)	ha	1	€ 802,42	€ 802,42
3	Modellatura del terreno	ha	1	104,02	€ 104,02
3	Acquisto e distribuzione di concimi di fondo	ha	1	€ 846,54	€ 846,54
4	Squadratura del terreno, scavo buchetta, trasporto e messa a dimora barbatelle e palo tutore	n.	3.350	€ 0,60	€ 2.010,00
5	Acquisto barbatelle innestate	n.	3.350	€ 1,54	€ 5.159,00
6	Pali di testata in legno in opera per armatura di sostegno diam. 14/16 cm. altezza 3,00 m. compreso basetta ancoraggio e tirante	n.	80	16,70	€ 1.336,00
7	Pali di tessitura in legno diam. 8/10 cm. altezza m. 2,50-3,50 compreso ogni onere	n.	700	€ 7,08	€ 4.956,00
8	Filo di ferro zincato o altro materiale di qualsiasi sezione compresi sfridi, tiranti, gappette e ogni altro onere ogni onere in opera (Kg/Ha)	Kg.	850	€ 1,68	€ 1.428,00
TOTALE OPERE E MATERIALI					19.142,00
9	Spese tecniche (max 5 %)				€ 957,00
TOTALE					€ 20.099,00

TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	€ 20.099,00
CONTRIBUTO MAX COSTI PER HA (75%)	€ 15.074,00
MANCATI REDDITI	€ 2.400,00
TOTALE AIUTO	€ 17.474,00

Analisi dei Costi - Tab. 2 – Reimpianto con Autorizzazione o Reimp. anticipato (Attività A2-B2-A3-B3)

Nella tabella seguente viene riportata un'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, riferiti ad un impianto tipo con una densità di 3.350 piante per ettaro e forma di allevamento a spalliera.

I prezzi riportati sono quelli previsti dal Prezziario Regionale approvato con DGR n. 1446/2015 e pubblicato sul BUR n. 50 del 1/12/2015 e si riferiscono ad un costo massimo.

Descrizione		Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo x ettaro
1	Scasso eseguito con mezzi meccanici alla profondità di 1 m. compreso ripasso e amminutamento (in alternativa scarificazione con ripper a 70-80 cm e aratura, come da prezziario)	ha	1	€ 802,42	€ 802,42
2	Modellatura del terreno	ha	1	104,02	€ 104,02
3	Acquisto e distribuzione di concimi di fondo	ha	1	€ 846,54	€ 846,54
4	Squadratura del terreno, scavo buchetta, trasporto e messa a dimora barbatelle e palo tutore	n.	3.350	€ 0,60	€ 2.010,00
5	Acquisto barbatelle innestate	n.	3.350	€ 1,54	€ 5.159,00
6	Pali di testata in legno in opera per armatura di sostegno diam. 14/16 cm. altezza 3,00 m. compreso basetta ancoraggio e tirante	n.	80	16,70	€ 1.336,00
7	Pali di tessitura in legno diam. 8/10 cm. altezza m. 2,50-3,50 compreso ogni onere	n.	700	€ 7,08	€ 4.956,00
8	Filo di ferro zincato o altro materiale di qualsiasi sezione compresi sfridi, tiranti, gappette e ogni altro onere ogni onere in opera (Kg/Ha)	Kg.	850	€ 1,68	€ 1.428,00
TOTALE OPERE E MATERIALI					€ 16.642,00
9	Spese tecniche (max 5 %)				€ 832,00
TOTALE					€ 17.474,00

TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	€ 17.474,00
CONTRIBUTO MAX COSTI PER HA (75%)	€ 13.105,50
TOTALE AIUTO	€ 13.105,50

Analisi dei Costi - Tab. 3 Miglioramento tecniche di gestione (Attività C1)

Nella tabella seguente viene riportata un'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, riferiti ad un impianto tipo con una densità di 3.350 piante per ettaro e forma di allevamento a spalliera. I prezzi riportati sono quelli previsti dal Prezziario Regionale approvato con DGR n. 1446/2015 e pubblicato sul BUR n. 50 del 1/12/2015 e si riferiscono ad un costo massimo.

Descrizione		Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo x ettaro
1	Pali di testata in legno in opera per armatura di sostegno diam. 14/16 cm. altezza 3,00 m. compreso basetta ancoraggio e tirante	n.	80	16,70	€ 1.336,00
2	Pali di tessitura in legno diam. 8/10 cm. altezza m. 2,50-3,50 compreso ogni onere	n.	700	€ 7,08	€ 4.956,00
3	Filo di ferro zincato o altro materiale di qualsiasi sezione compresi sfridi, tiranti, gappette e ogni altro onere ogni onere in opera (Kg/Ha)	Kg.	850	€ 1,68	€ 1.428,00
TOTALE OPERE E MATERIALI					€ 7.720,00
3	Spese tecniche (max 5 %)				€ 386,00
TOTALE					€ 8.106,00

TOTALE COSTI RICONOSCIUTI	€ 8.106,00
CONTRIBUTO MAX COSTI PER HA (75%)	€ 6.079,50
TOTALE AIUTO	€ 6.079,50

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Wolke


IL PRESIDENTE

Profumo

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 26.05.2017
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

Pom



ATTESTATO DI CONFORMITA'

(art. 22, comma 1, D.lgs. n. 82 del 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero **5** facciate e da n. **1** allegato.